



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58

OGGETTO: CASA PER FERIE COMUNALE. MODIFICA CONVENZIONE.

L'anno *duemilanove*, addì *diciotto* del mese di *Marzo* alle ore *18.00* nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	SI
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	NO
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CASA PER FERIE COMUNALE. MODIFICA CONVENZIONE.

PREMESSO CHE:

- con D.G.C. n. 262 del 20.12.2006 è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione della struttura comunale Casa per Ferie/Ostello dello Gioventù sita in Avigliana – Piazza Conte Rosso n. 20;
- in data 14.11.2008 si è proceduto alla firma della suddetta Convenzione tra il Comune di Avigliana e l'Associazione Professionismo e Proposte per l'Animazione Futura (P.P.L.A.F.), in quanto affidataria dell'incarico della gestione della struttura, così come risulta dalla Determinazione n. 417 del 26.09.2008;
- in data 20.11.2008 si è proceduto al rilascio all'Associazione P.P.L.A.F. dell'Autorizzazione Amministrativa per la gestione della struttura CASA PER FERIE/OSTELLO DELLA GIOVENTU';
- in data 12.02.2009 la Regione Piemonte – Settore Offerta Turistica – ci forniva parere (su ns. richiesta del 29.01.2009) in merito alla gestione congiunta della struttura come Casa per Ferie e Ostello della Gioventù, segnalando la necessità di separare le due tipologie ricettive mediante rilascio di due distinte autorizzazioni (benché intestate alla medesima ditta) e mediante la separazione fisica dei locali, senza possibilità di promiscuità tra le due attività (si allega copia del parere regionale quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contraddistinto con la lettera "A");
- è stata contattata l'Associazione P.P.L.A.F. in merito alla necessità di regolarizzare la situazione autorizzatoria della struttura, la quale si è detta favorevole alla gestione della struttura unicamente come Casa per Ferie;
- RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica in tal senso della convenzione, e conseguentemente dell'autorizzazione amministrativa;
- RITENUTO inoltre di dover procedere alla modifica dell'art. 4 della Convenzione: "Soggetti utilizzatori" alla luce di quanto riportato nel parere regionale sopra citato;
- VISTA la Legge Regionale 15/04/85, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;
- RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile Area Amministrativa;

Dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la modifica della Convenzione stipulata in data 14.11.2008 tra il Comune di Avigliana e l'Associazione Professionismo e Proposte per l'Animazione Futura (P.P.L.A.F.), così come risulta dall'allegato testo, accluso al presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contraddistinto con la lettera "B";
2. di sostituire l'art. 4 della suddetta Convenzione con il seguente:
«ART. 4 – SOGGETTI UTILIZZATORI.
La struttura può essere utilizzata, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da persone o gruppi non residenti nel Comune di Avigliana: turisti in pellegrinaggio presso un santuario di zona, persone diversamente abili, anziani, atleti e loro accompagnatori che si trovano in Avigliana per una competizione sportiva, famiglie in visita alla città, studenti che soggiornano in Avigliana per scambi culturali o per studio, studenti universitari ed insegnanti che partecipano a stages di formazione o corsi di aggiornamento, persone o gruppi di persone che partecipano alle iniziative culturali del Comune di Avigliana facenti anche parte di altri Enti o Associazioni, bambini, scout e loro accompagnatori.»;
3. di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all'esecuzione della presente Deliberazione;



Codice Amministrazione: c_a518
Prot. Generale n: 0003153 A
Data: 12/02/2009 Ora: 10:05
Classificazione: 8 - 6 - 0



Direzione Cultura, Turismo e Sport
Offerta Turistica - Interventi Comunitari in Materia Turistica
offerta.turismo@regione.piemonte.it

Torino, li 11 FEB. 2009
Protocollo 3757 /DA18.9

Spett.le
Comune di Avigliana
Piazza Conte Rosso, 7
10051 Avigliana (TO)

Alla cortese attenzione del Dott. Trombadore
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Bonavero

Oggetto: Parere.

In risposta alla Vs. del 29 gennaio u.s., prot. 0001993, ad oggetto: "Legge regionale n°31 del 15.04.1985 e s.m.i. - Gestione case per ferie e ostelli per la gioventù - Quesito", si precisa quanto segue:

Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono due tipologie ricettive distinte per quanto riguarda il tipo di utenza, caratterizzate però da aspetti gestionali ed elementi strutturali simili che hanno indotto il legislatore regionale ad inserirle in un unico articolo di legge.

Le peculiarità più evidenti che le accomunano sono il tipo di gestione, le finalità, la disponibilità di cucine per gruppi autogestiti, i requisiti tecnici ed igienico-sanitari, le tariffe "sociali", la sistemazione degli ospiti in camere e in camerate con la sovrapposizione dei letti.

La definizione stessa delle due tipologie e la precisazione, per quanto riguarda le case per ferie, di alcune sottotipologie, suggeriscono che queste strutture sono rivolte ad un utenza precisa e ad un particolare segmento turistico: turismo giovanile, turismo scolastico, turismo religioso, turismo sociale, turismo culturale...

Pertanto non è corretto aver messo a bando la gestione della struttura sita nel Vs. Comune sia come casa per ferie che come ostello per la gioventù ed aver quindi successivamente rilasciato un'unica autorizzazione amministrativa che comprendesse entrambe le tipologie ricettive.

E' invece corretto procedere con il rilascio di due autorizzazioni distinte, anche intestate alla medesima Associazione e separare fisicamente i locali, in quanto di fatto sono due distinte tipologie ricettive e non può esservi promiscuità.

E' necessario a questo punto fare chiarezza per quanto riguarda la natura delle persone alloggiate che dovranno essere elencate in apposita convenzione stipulata tra l'Associazione e il Comune sia per quanto riguarda la casa per ferie che per l'ostello per la gioventù.

Nelle case per ferie, come recita la legge regionale n°31/85, art.2 comma 1, possono essere ospitate, a seconda del tipo di gestione, le seguenti persone o gruppi di persone:

1. Nel caso la struttura sia gestita da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, possono essere ospitate persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie. E' il caso di un gruppo di turisti in pellegrinaggio presso un Santuario in zona, di persone diversamente abili, di anziani, di atleti e loro accompagnatori che si trovano ad Avigliana per una competizione sportiva, di famiglie in visita alla Città, di studenti che soggiornano ad Avigliana per scambi culturali o per studio, di studenti universitari ed insegnanti che partecipano a stage di formazione o corsi di aggiornamento, di persone o gruppi di persone che

partecipano alle iniziative culturali del Comune di Avigliana facenti anche parte di altri Enti o Associazioni; di bambini, scout e loro accompagnatori.

Sono state citate le persone diversamente abili e gli anziani, ma occorre sottolineare che una struttura ricettiva non ha mai funzione di tipo assistenziale (nonostante sia stata riportata erroneamente questa finalità nel medesimo articolo 2), e che pertanto indicare queste persone in convenzione denota soltanto particolare sensibilità verso una particolare fascia di età e verso tutte le persone in difficoltà per consentire loro un soggiorno adeguato alle loro necessità.

2. Nel caso la struttura sia gestita da Enti o Aziende possono essere ospitati i propri dipendenti e loro famigliari. Possono inoltre essere ospitati dipendenti e relativi famigliari di altre Aziende e assistiti dagli Enti di cui sopra con cui venga stipulata apposita convenzione. E' il caso poniamo della Fiat che realizza la Colonia per i figli dei propri dipendenti, della Coop per propri dipendenti e famigliari, e di qualsiasi Ente o Azienda che desideri realizzare una struttura "riservata" soltanto ai propri dipendenti e famigliari o ai dipendenti e famigliari di altra Azienda per offrire una vacanza con un servizio particolarmente accurato ad un prezzo sicuramente conveniente.

Tutto ciò premesso, non è corretto quanto da Voi riportato nella nota del 29 gennaio u.s. in quanto l'Associazione non può stipulare alcuna convenzione con la Coop. Al limite sarebbe quest'ultima a poter aprire una struttura, ma non per i propri associati, ma per i propri dipendenti e loro famigliari. Essendo la gestione della casa per ferie affidata ad un' Associazione senza fini di lucro, è d'obbligo per la stessa ospitare esclusivamente le persone e i gruppi di persone elencati al punto 1, tutte/i o alcune/i.

Non è inoltre corretto l'obbligo di tesseramento all'Associazione. Nessuna persona o gruppo che soggiorni presso la casa per ferie deve obbligatoriamente essere in possesso della tessera dell'Associazione che gestisce la struttura o altra Associazione. Può essere proposta, ma non sicuramente imposta.

Per completezza d'informazione si precisa inoltre che "gestite al di fuori dei normali commerciali" significa che le case per ferie non possono assumere carattere d'impresa e che pertanto gli utili devono essere reinvestiti nella gestione, precisazione che ovviamente va estesa anche agli ostelli per la gioventù.


Per quanto riguarda questi ultimi infine, la definizione stessa suggerisce una tipologia di utenza giovanile, ma non esistono limiti massimi di età. Le persone che scelgono di pernottare negli ostelli sono un tipo molto particolare di turista, tant'è vero che in inglese c'è un termine specifico per indicarli, backpacker, che potrebbe essere tradotto all'incirca "saccolapellista", ma che fa in realtà riferimento al grande zaino, vero e proprio fulcro dello stile di vita dei frequentatori più assidui di ostelli. Di solito sono persone che viaggiano per periodi lunghi, portando con sé il minimo indispensabile per viaggiare, dato che i bagagli pesano e possono essere d'intralcio in tante situazioni.


Il tesseramento è obbligatorio soltanto per gli ostelli facenti parte di un'Associazione. Per gli Ostelli dell' AIG per esempio, esistono sul territorio degli uffici per il tesseramento; altre strutture forniscono la tessera al momento dell'arrivo dell'ospite.

Per quanto riguarda gli ostelli indipendenti non è prevista alcuna tessera e chiunque può accedere alla struttura.

I nostri uffici restano a disposizione per eventuali chiarimenti (Sig.ra Barbara Bar: 011/4325124).

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

 Direttore
Dott. Daniela Formento



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Rep. N.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA E ASSOCIAZIONE PROFESSIONISMO E PROPOSTE PER L'ANIMAZIONE FUTURA (P.P.L.A.F.) PER LA GESTIONE DELLA CASA PER FERIE SITA IN AVIGLIANA - PIAZZA CONTE ROSSO 20.

L'anno duemila....., addì del mese di alle ore in Avigliana, nell'Ufficio di Segreteria Generale,

TRA

Il Dr. Giovanni TROMBADORE, nato a Corleone (PA) il 26/01/1957, il quale agisce in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Avigliana, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, P. Iva 01655950010

E

La Sig.ra Franca TRECCARICHI, nata a Torino il 23.06.1964 e residente a Torino in Corso Regina Margherita 77, la quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Professionismo e Proposte per l'Animazione Futura (P.P.L.A.F.) con sede in Torino in Corso Regina Margherita 77 P. Iva 06757000010;

PREMESSO

1. che in data 14.11.2008 si è stipulata apposita convenzione tra il Comune di Avigliana e l'Associazione Professionismo e proposte per l'Animazione (P.P.L.A.F.) per la gestione della Casa per Ferie/Ostello della Gioventù sito in Avigliana, Piazza Conte Rosso 20 rep. N. 25/08, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Avigliana il 2.12.2008 al n. 39 Serie 2, esatti € 171,72
2. che la concessione ha la durata di anni cinque con decorrenza 10.10.2008;
3. che con deliberazione della Giunta Comunale n..... del, dichiarata immediatamente eseguibile, si è stabilito di modificare la convenzione stipulata in data 14.11.2008, di cui al precedente punto 1, sostituendo per le motivazioni ivi contenute l'art. 4, che deve intendersi come appresso indicato;
4. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

I contraenti stipulano e convengono quanto segue:

a) MODIFICA ART. 4 AD OGGETTO SOGGETTI UTILIZZATORI

La struttura può essere utilizzata, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da persone o gruppi non residenti nel Comune di Avigliana: turisti in pellegrinaggio presso un santuario di zona, persone diversamente abili, anziani, atleti e loro accompagnatori che si trovano in Avigliana per una competizione sportiva, famiglie in visita alla città, studenti che soggiornano in Avigliana per scambi culturali o per studio, studenti universitari ed insegnanti che partecipano a stages di formazione o corsi di aggiornamento, persone o gruppi di persone che partecipano alle iniziative culturali del Comune di Avigliana facenti anche parte di altri Enti o Associazioni, bambini, scout e loro accompagnatori.

b) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda alle norme generali previste dal codice civile ed alla precedente convenzione Rep 25/08 sottoscritta fra le parti il 14.11.2008.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune: Il Responsabile Area Amministrativa (Dr Giovanni Trombadore)

Per il Gestore Associazione P.P.L.A.F.: (Sig.ra Franca Treccarichi)

COPIA ALBO: ☒ ATTI ☐ _____

☐ SEGRETERIA

☐ CULTURA

☐ LL.PP.

☐ U.T.C.

☐ VIGILI

☐ RAGIONERIA

☐ TRIBUTI

☒ COMMISSARIO

☒ Assoc. PAF (consegna ufficio cultura 16/4/2003)

☐ _____

☐ _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 25 MAR. 2009 al n. 514 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 25 MAR. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 25 MAR. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 25 MAR. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco in data 25 MAR. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 18/03/2009 in quanto:
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- ☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 25 MAR. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele